

<p style="text-align:center"><b>ATTO COSTITUTIVO e STATUTO</b></p> <p style="text-align:center"><b>ASSOCIAZIONE “PIOMBINI-SENSINI” O.N.L.U.S.</b></p>
---

**Art. 1 - denominazione**

E' costituita la "ASSOCIAZIONE PIOMBINI-SENSINI Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus)".

L'Associazione è regolata dalla normativa civilistica di cui agli artt. 36 e ss. C.C., nonché dalle disposizioni tributarie dettate per le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale.

**Art. 2 - sede**

L'Associazione ha sede in Macerata, Via Morbiducci n. 20.

Con delibera degli organi competenti possono essere istituite e soppresse su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, delegazione e uffici distaccati.

**Art. 3 - durata**

La durata dell'Associazione è illimitata; la stessa non ha scopi di lucro.

**ART. 4 – Statuto e Regolamento**

L'Associazione è retta dal presente Statuto in ottemperanza e nei limiti di quanto stabilito dal d.lgs. N. 460/1997 e dalle norme generali del nostro ordinamento giuridico.

L'Assemblea dei soci può emanare un regolamento interno, il quale disciplinerà, in armonia col presente Statuto, gli aspetti ulteriori dell'organizzazione e dell'attività dell'Ente.

**ART. 5 – finalità e scopo**

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Lo scopo dell'Associazione è perseguito attraverso lo svolgimento di attività a favore di minori, anziani od altri individui che si trovino in situazioni di svantaggio sociale, familiare ed economico.

In particolare l'Associazione orienta la propria attività al fine di migliorare la qualità della vita , lo sviluppo dell'autonomia e della dignità di persone che vivono in condizioni di disagio e di emarginazione sociale e/o personale, e/o che presentano forti problemi derivanti dal loro stato psico-fisico, nonché delle persone a rischio di incorrere in detti problemi.

I servizi che l'Associazione intende offrire ineriscono pertanto differenti aspetti della vita quotidiana (abitazione, lavoro, studio, divertimento ed altro) per uno

sviluppo della qualità della vita in funzione della valorizzazione dei diritti delle persone più deboli e disagiate.

Per il perseguimento del proprio oggetto sociale, l'Associazione potrà:

- a) Promuovere ogni forma di azione diretta a sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi di disagio e sofferenza, nonché a richiamare l'attenzione degli organi legislativi ed amministrativi dello Stato e degli Enti Locali e le forze politiche, affinché vengano applicate e rispettate le leggi che tutelano le persone più deboli;
- b) collaborare con i predetti organismi per il conseguimento di un risultato migliore;
- c) fornire prestazioni di assistenza socio-sanitaria, socio riabilitativa, domiciliare, in comunità o presso enti e simili in favore di disabili o persone con necessità psico-fisiche;
- d) di gestire autonomamente o in regime di convenzione con Enti Pubblici servizi di assistenza diretta alle persone con disagio sociale e/o personale, con handicap fisico, psichico e sensoriale, nonché persone anziane, promuovendo anche la partecipazione alla vita della comunità circostante;
- e) acquisire in funzione del sostegno e della realizzazione di progetti socio-riabilitativi, strutture abitative da destinare a residenze o semi-residenze (appartamenti, comunità, centri diurni, altro) e strutture di altro tipo (laboratori con attività artistiche artigianali, espressive, corporee e musicali, attività legate all'ambiente e alla terra) per progetti riabilitativi centrati sul lavoro o sullo sviluppo di interessi personali;
- f) mettere a disposizione le strutture di cui al punto precedente, per la valorizzazione di progetti realizzati dall'Associazione o da organismi che abbiano le medesime finalità;
- g) predisporre una serie di interventi di prevenzione di sostegno e di assistenza a minori ed ai loro familiari in situazioni di difficoltà, alle persone anziane.
- h) Gestire corsi di formazione professionale, attività integrative scolastiche ed occupazionali sia nei confronti delle medesime persone in condizioni di obiettivo svantaggio che nei confronti di persone che siano comunque utili per la buona riuscita del programma didattico-formativo reso nei confronti degli svantaggiati; l'Associazione può, altresì, organizzare e gestire attività di formazione professionale in genere.
- i) Compiere tutti gli atti necessari o comunque strumentali alla realizzazione degli scopi sociali compresi la stipula di mutui ipotecari passivi, richiesta di affidamenti o anticipazioni presso Istituti Bancari.

E' fatto divieto all'Associazione di attività diverse da quelle menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse ai sensi di legge, ivi comprese quelle accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4/12/1997 n. 460 e successive modifiche ed integrazioni.

L'esercizio di attività sprovviste del carattere solidaristico è consentito nei limiti previsti dalla legislazione tributaria, al fine di conservare la qualificazione di organizzazione non lucrativa di utilità sociale.

Nell'esercizio delle proprie attività istituzionali e connesse, l'Associazione potrà deliberare l'affiliazione ad organismi di secondo livello, con i quali ricercare momenti di confronto e di collaborazione, al fine di un proficuo impegno nella realizzazione di attività ed iniziative comuni, che permettano il miglior conseguimento dell'oggetto sociale.

### **ART. 6 – soci**

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti che condividono le finalità dell'Associazione e siano disponibili a contribuire alla loro concreta realizzazione e che si impegnino ad osservare il presente statuto. Per l'assunzione della qualifica di socio, è necessario presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo e non avere interessi che contrastino con quelli dell'Associazione. Per l'ammissione all'interno della compagine associativa è altresì richiesto il previo versamento della quota associativa.

Le quote associative devono essere versate entro il 31 dicembre di ciascun anno.

### **ART. 7 – criteri di ammissione e di esclusione dei soci**

Le domande scritte di ammissione dirette al Consiglio Direttivo dell'Associazione, costituiscono la prima condizione per l'ottenimento della qualifica di socio, ma non danno diritto ad alcun reclamo da parte dell'interessato, ove vengano respinte, purché il diniego sia debitamente motivato.

Il vincolo associativo che lega l'Associazione al socio può sciogliersi, limitatamente a ciascun associato, per recesso, decadenza, esclusione e decesso.

Il recesso è sempre ammesso, purché il socio lo comunichi per iscritto al Consiglio Direttivo con un anticipo di almeno tre mesi prima della chiusura dell'anno in corso. Ove tale termine non venga rispettato, il recesso non spiegherà i suoi effetti ed il socio sarà tenuto a corrispondere la quota associativa anche per l'anno successivo.

La decadenza del socio è accertata e pronunciata dal Consiglio Direttivo, nei casi stabiliti dalla legge o quando vengano meno i requisiti per l'assunzione della qualifica di socio.

Il socio deve essere preventivamente informato dal Consiglio Direttivo, ove venga da questo dichiarato decaduto, mediante lettera raccomandata.

Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, l'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo per:

- a) Mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi;
- b) Comportamento contrastante, a giudizio del Consiglio Direttivo con gli scopi dell'Associazione;

c) Reiterate violazioni agli obblighi statutari e regolamentari, nonché di quelli derivanti da apposite delibere degli organismi direttivi ed assembleari dell'Associazione.

Le delibere di esclusione assunte dal Consiglio Direttivo devono essere comunicate all'interessato mediante lettera raccomandata.

In qualsiasi caso di cessazione del vincolo associativo, il socio non può più chiedere il rimborso della quota associativa già versata, né l'assegnazione di parte del patrimonio dell'Associazione.

### **ART. 8 – diritti e doveri dei soci**

Con il sorgere del vincolo associativo, ciascun socio deve:

- a) Osservare le norme contenute nel presente statuto e negli eventuali regolamenti attuativi;
- b) Attenersi alle delibere adottate dagli organismi associativi; tale obbligo grava anche su coloro che non abbiano partecipato alle relative assemblee, o che siano stati dissenzienti o si siano astenuti dal voto;
- c) Mantenere un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- d) Versare periodicamente la quota associativa annuale.

Specularmente, ciascun socio ha diritto:

- a) A partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) A partecipare all'Assemblea, purché in regola con il pagamento della quota associativa.

Fermi restando i predetti diritti e doveri, l'Associazione garantisce a tutti i soci la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, dei bilanci e per la nomina degli organismi direttivi dell'Associazione. E' altresì riconosciuto il diritto di voto a tutti i soci maggiorenni per tutte le deliberazioni adottate dall'assemblea dei soci nelle materie di sua competenza.

Gli eventuali soci minorenni hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri di tutti gli altri associati, ivi compreso il diritto di partecipazione in assemblea, ma potranno esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo, ed in generale il voto in assemblea, soltanto al compimento della maggiore età, senza che peraltro in tale momento vi sia la necessità di apposita delibera assembleare autorizzativa.

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

### **ART. 9 – organi sociali**

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea;

2. il Consiglio Direttivo;
3. il Collegio Sindacale (facoltativo);
4. il Presidente Onorario (facoltativo)

Le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito, non è pertanto consentito corrispondere, anche in natura, alcun emolumento individuale.

È invece sempre previsto il rimborso delle spese sostenute, purché debitamente documentate.

Per ricoprire le cariche sociali è necessario essere in regola con il versamento delle quote associative periodiche, all'atto dell'assunzione dell'incarico.

### **ART. 10 – assemblea dei soci**

L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'assemblea è composta da tutti i soci e può essere sia ordinaria che straordinaria.

Ogni associato, persona fisica o persona giuridica, dispone di un solo voto.

L'assemblea ordinaria dei soci ha i seguenti compiti:

- a) approva i bilanci annuali predisposti dal Consiglio Direttivo;
- b) approva gli eventuali regolamenti attuativi del presente Statuto o le modifiche di quelli esistenti, così come proposti dal Consiglio Direttivo;
- c) nomina i componenti del Consiglio Direttivo e ne stabilisce il numero e del Collegio dei Revisori dei conti;
- d) delibera su tutti gli argomenti riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame da parte del Consiglio Direttivo.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche del presente Statuto, sul trasferimento della sede dell'Associazione e sulle eventuali proposte di scioglimento della stessa.

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio o del rendiconto annuale.

L'assemblea inoltre deve essere convocata non oltre quindici giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'Associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.

All'assemblea partecipano tutti i soci iscritti all'Associazione.

Non è ammessa delega.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci iscritti e delibera su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno a maggioranza semplice dei presenti.

In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera validamente a maggioranza semplice dei voti dei soci presenti.

Le assemblee straordinarie sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei soci, sia in prima che in seconda convocazione; ove tale maggioranza non si raggiunga, si provvederà a convocare l'assemblea per una terza volta. Ed essa sarà in tal caso validamente costituita qualunque sia il

numero dei soci presenti. Il quorum deliberativo è, in questi due casi, sempre pari alla maggioranza dei 2/3 dei soci presenti.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo che nomina un segretario, per la redazione del verbale di assemblea.

In assenza del Presidente del Consiglio Direttivo, viene nominato Presidente dell'assemblea il più anziano fra i soci presenti.

Le delibere assembleari devono essere conservate per iscritto in apposito libro dei verbali e recare la firma congiunta del Presidente e del Segretario.

L'assemblea viene convocata mediante affissione nella sede sociale di un apposito avviso recante la data, l'ora, il luogo e l'ordine dei lavori, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Copia dell'avviso affisso verrà inviata ai soci, all'indirizzo degli stessi comunicato alla Associazione, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

### **ART. 11 – consiglio direttivo**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri variabili, su delibera dell'assemblea dei soci, da 7 a 11, scelti fra i soci maggiorenni che vengono eletti dall'assemblea dei soci.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e comunque fino all'assemblea che precede al rinnovo delle cariche sociali e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno un Presidente e un Vice Presidente, i quali sono rieleggibili alla scadenza del proprio mandato.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal suo Presidente tutte le volte che questi, o chi ne faccia temporaneamente le veci, lo ritenga opportuno, almeno 3 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. A tal fine, ciascun Consigliere dovrà essere debitamente informato mediante invio dell'avviso di convocazione.

Per la validità delle deliberazioni è necessario un quorum costitutivo pari alla maggioranza dei consiglieri ed un quorum deliberativo pari alla maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, spettandogli tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge o dal presente Statuto riservati all'assemblea dei soci.

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione; egli ha la firma sociale e la rappresentanza anche in giudizio e o di fronte ai terzi dell'Associazione; in caso di assenza o di impedimento temporaneo, il Presidente può delegare le proprie attribuzioni al Vice Presidente.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, ferma restando la maggioranza dei Consiglieri eletti dall'assemblea, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi fra i non eletti, i quali rimarranno in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso in cui ciò fosse impossibile, sarà compito dell'assemblea dei soci designare i membri necessari.

Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'assemblea dovrà provvedere alla sostituzione integrale del Consiglio Direttivo.

### **ART. 12 – collegio revisori dei conti**

L'assemblea qualora lo ritenga necessario, può nominare un Collegio dei Revisori dei conti, con funzioni di controllo della gestione dell'Associazione.

Il Collegio è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, con idonea capacità professionale. I membri del Collegio possono essere scelti anche fra non soci. Il funzionamento e i compiti del Collegio sono quelli stabiliti dalla legge.

L'Assemblea elegge anche il Presidente del Collegio dei Revisori, scegliendolo fra i suoi membri.

Sia i membri del Collegio che il suo Presidente durano in carica per un triennio.

I membri del Collegio Sindacale non hanno diritto a compensi e/o gettoni di presenza.

Hanno diritto al rimborso delle spese sostenute nell'espletamento dell'incarico ricevuto.

### **ART. 13 – I beni**

I beni dell'Associazione sono mobili, immobili e mobili registrati.

Oltre ai beni mobili immobili e mobili registrati già posseduti dall'Associazione, altri beni possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'Associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

### **ART. 14 – Risorse economiche**

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

⑆① le quote associative annuali dei soci, il cui importo viene stabilito dal Consiglio Direttivo;

⑈① i contributi pubblici;

⑉① i contributi erogati da organismi a carattere internazionale;

② le donazioni ed i lasciti testamentari di denaro, beni mobili, immobili e mobili registrati.

I lasciti testamentari verranno accettati con beneficio d'inventario.

Il Presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici:

e) le rette corrisposte dagli Enti Pubblici e privati a sostegno dell'attività prestata a favore dei soggetti bisognosi di assistenza dagli stessi inviati;

f) i redditi derivanti dai beni indicati all'art. 13;

g) ogni eventuale contributo ed elargizione di terzi destinato all'attuazione degli scopi statutari o non espressamente destinato all'incremento del patrimonio, nel rispetto della legislazione vigente.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

L'Associazione si impegna altresì ad impiegare gli eventuali utili o avanzi della gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

### **ART. 15 – esercizio sociale**

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione, attraverso il Consiglio Direttivo, deve redigere il bilancio o il rendiconto annuale, che evidenzia la situazione patrimoniale economica e finanziaria dell'Associazione, entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio sociale, il quale verrà negli stessi termini sottoposto all'Assemblea dei soci per la relativa approvazione.

Nel caso in cui i proventi superino per due anni consecutivi l'ammontare di due miliardi, modificato annualmente secondo le modalità previste dall'art. 1 comma 3 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, il bilancio deve recare una relazione di controllo sottoscritta da uno o più revisori iscritti nel registro dei revisori contabili.

### **ART. 16 – scioglimento e liquidazione**

Lo scioglimento dell'Associazione deliberato dall'Assemblea dei soci che deve nominare uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri, nonché stabilire le modalità della liquidazione.

L'assemblea che delibera lo scioglimento deve altresì prevedere la devoluzione del patrimonio residuo ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 992, salvo che una diversa destinazione non sia imposta dalla legge.

### **ART. 17 – denominazione di Onlus**



L'Associazione si impegna, fin quando gli sarà riconosciuta la relativa qualifica tributaria, ad usare nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locazione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo O.N.L.U.S..

#### **ART. 18 – presidente onorario**

L'Associazione ha la facoltà di nominare un Presidente Onorario che dia lustro alla stessa. Il Presidente Onorario non ha la rappresentanza dell'Associazione, né poteri; può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo.

#### **ART. 19 – norma di chiusura**

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge in materia.